

DISCORSO

PRONUNZIATO DA

LUIGI RIGHETTI

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1902



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1902



Ne quid nimis.

« Un raggio di luce nuova è penetrato in que-
« st' ultimo terzo di secolo sopra ogni ramo della
« umana attività. Tutto l'orizzonte intellettuale che
« fu la delizia della nostra giovinezza è stato scon-
« volto e trasformato dal soffio inesorabile del tempo,
« e nulla più esiste nell'ordine del pensiero in quella
« forma che ci fu cara nei nostri primi anni ».

Con queste parole che paiono un lamento, un
uomo illustre nel Parlamento e nel Foro preludeva
or non è molto ad un suo studio sui partiti politici.
Il pensiero incontestabilmente esatto merita di es-
sere meditato.

Che cosa è questa luce nuova? Perchè questo
sconvolgimento dell'orizzonte intellettuale?

È l'attività umana che si presenta alla luce sotto
forme nuove, riparando all'opera inesorabile del tempo.
Perchè il tempo non crea nè trasforma, il tempo con-
suma e distrugge, e le forze dantesche vanno din-
torno non sulla sola nobiltà del sangue, ma su tutte
le opere della natura e dell'uomo. E l'uomo e la na-
tura riparano a questa distruzione di tutti i mo-

menti seguendo fatalmente una legge che vuole si ripari migliorando. E questa legge è il progresso.

Questa legge meravigliosa per la quale a traverso gli insuccessi e le morti si corre la via della eternità e della perfezione, questa legge del progresso domina il lavoro di tutte le forze della natura e dell'intelligenza umana. Dalle nebulose ai mondi che popolano il cielo, dalla cellula all'uomo la via è stata lunga, il progresso enorme; dai primi bagliori dell'intelligenza alle sublimi concezioni delle scienze moderne la via non è stata più breve nè il progresso meno meraviglioso.

In questo lungo viaggio molte volte la luce nuova ha illuminato il campo dell'attività umana e il soffio del tempo ha sconvolto l'orizzonte intellettuale. Solamente la corsa si è fatta ognora più celere, e questi termini miliari della lunga via si succedono oramai con tanta frequenza che possono essere avvertiti da noi nel corso pur breve della nostra vita individuale, e con la meraviglia metterci nell'anima lo sgomento.

E questa legge del progresso è come tutte le leggi naturali ed umane: universale, inevitabile. È una illusione che l'uomo voglia fare il progresso. L'uomo serve al progresso precisamente come gli servono le forze incoscienti della natura bruta. La smania di sapere, la febbre di possedere, queste due forze che porta nel seno e che lo agitano senza riposo, spingono fatalmente l'uomo al lavoro per sè al progresso per l'umanità.

Di fronte a questa legge universale inesorabile, che sarà egli del diritto? che sarà della giustizia?

Domineranno essi il progresso o ne saranno dominati?

L'una cosa e l'altra. Saranno dominati nel senso che non potranno disconoscere nè impedire il progresso; domineranno nel senso che ne saranno la guida a che non trascenda. Giacchè anche il progresso ha le sue esagerazioni, anzi la esagerazione è figlia del progresso sebbene figlia illegittima.

Nel mondo materiale esagerazioni non sono possibili. Esso cammina trascinato da leggi indeclinabili, e le stesse catastrofi che ci spaventano, non sono che l'effetto di queste leggi fatali alle quali non di rado l'uomo presta l'occasione.

Ma nel mondo sociale la cosa è diversa. È umano aspirare costantemente al miglioramento del proprio benessere, ed è umano desiderarlo maggiore appena raggiunto. È *l'excelsior* del poeta. Or questa smania per la quale non ci commuove più ciò che ieri ci apparve un prodigio, non ci bastano più le libertà salutate un giorno come la più grande conquista del secolo, porta necessariamente la esagerazione, facendo credere tutto lecito e tutto possibile e dall'ottenuto traendo argomento a raddoppiare il desiderio.

Nella vita economica le esagerazioni non attecchiscono perchè alla prova segue tosto il disinganno. Quando l'eccesso nella produzione porta alla pletora dei prodotti, quando l'eccesso nella forza produce la catastrofe non v'è teorica non v'è visione, per quanto dorata, che resista alla rovina.

Ma nella vita morale e politica dove disastri non sono o sono a lunga scadenza, il campo alle teoriche

dei visionari è libero, adatto e sterminato. E qui più specialmente avviene che volendosi raggiungere i carezzati ideali o che non sono possibili o pei quali le condizioni non sono mature, si accentua il fermento, si minaccia la violenza, si dà occasione alla lotta. Or è appunto la violenza e la lotta che il diritto è chiamato a prevenire e impedire.

Il diritto, sia esso facoltà dell'uomo, sia esso norma che regola le azioni e transazioni dell'uomo, è cosa umana, nasce nell'uomo e con l'uomo, e quindi nella società e per la società. E dunque della vita dell'uomo e della società deve necessariamente seguire i cambiamenti e coi cambiamenti il progresso. Per poco che si guardi si vedono manifesti e continui in tutte le nazioni e in tutti i rami del diritto i cambiamenti che segnano altrettanti passi in avanti del progresso sociale.

Ma il diritto è figlio della legge sia come facoltà umana che la legge riconosce sia come norma che la legge fissa alla convivenza sociale. E la legge a sua volta non crea i rapporti umani, ma li trova formati dalla attività umana secondo le necessità del progresso. Essa non fa che sanzionarli e regolarli formando il diritto; il quale dunque non è altro che la consolidazione, il suggello dei portati del progresso.

La vita nella società, specialmente moderna, è una corsa affannosa ad una condizione intellettualmente e materialmente migliore. Or perchè questa corsa nella quale più premono quei che son più lontani dalla meta, non sia disordinata e sfrenata e non trascenda in eccessi, occorre che intervenga la legge al fine che gli interessi di tutti siano ugualmente garantiti. Così il

diritto e per esso la legge seguono e dominano il progresso, reclamati non trascinati, invocati non imposti. Così nasce quel diritto proclamato da un'altra illustrazione della scienza allorchè delineava con vasta dottrina la eredità materiale, intellettuale e morale del secolo XIX, « un diritto che nasce e si svolge in conformità delle fasi successive di evoluzione sociale, e cerca nella esperienza stessa della vita sociale le ragioni dei suoi cambiamenti; un diritto che non si isola dalla scienza della natura e della vita; che prende le mosse dal concetto scientifico che l'uomo è dopo tutto un essere vivente, e che le norme dell'umana convivenza nascono tutte, sempre ed esclusivamente dal fatto fondamentale bio-psicologico della socialità ».

Così deve essere, così è, così è sempre stato. Gli ordinamenti antichi sono sempre stati, come sono i moderni, il prodotto dell'assetto sociale del loro tempo, consacrato dal consenso dei cittadini e dalla pubblica opinione. Quando l'assetto è cambiato o il consenso è mancato l'ordinamento ha dovuto cadere, e di queste cadute son piene le storie giuridiche di tutti i popoli.

Nemmeno il Diritto romano ha preteso alla immobilità, come crede taluno, e le enormi modificazioni che vi portò il Diritto canonico non sono che l'effetto del nuovo assetto sociale, dello spirito nuovo che animò i tempi nel corso di quel nuovo ordine di secoli intraveduto e preconizzato dal massimo poeta latino.

Il Diritto romano ha già ceduto allo spirito dei tempi nuovi, anche moderni, in tutto ciò che attiene

alla costituzione sociale e familiare, e cederà se i tempi il vorranno, anche nella parte che attiene al governo delle relazioni patrimoniali private. In una cosa sola, qualunque siano gli assetti sociali vicini o lontani, qualunque le luci nuove e le corrosioni del tempo, in una cosa il Diritto romano sarà eterno, immutabile. Sarà sempre la sola palestra, la sola scuola dove potrà formarsi il criterio giuridico, la logica giuridica di chiunque vorrà esser di fatto e non di nome un giurista. Finchè l'uomo sarà come ora è, e il cervello umano ragionerà come ora ragiona, il Diritto romano sarà sempre la face che guiderà all'applicazione di qualunque legge, la fonte a cui dovrà dissetarsi chi prova la sete di vera scienza giuridica. Chi non bevve (scriveva Giuseppe Mantellini prelundendo alla fortunata istituzione delle Avvocature erariali) chi non bevve e largamente non bevve ai puri fonti della ragione lasciataci scritta dai Romani, conoscerà le leggi non la forza delle leggi, sarà un leguleio non un giurista. Ma torno al soggetto chiedendovi venia, Eccellenze

Di questa digression che non vi tocca.

E il freno che la legge deve imporre perchè il movimento del progresso riesca ordinato, mira allo scopo e ai mezzi. Ho già detto che nel parossismo della febbre per il benessere tutto si crede lecito desiderare, tutto possibile raggiungere e buoni tutti i mezzi, purchè conducano allo scopo. Or questi fenomeni di esagerazione, nello scopo e nei mezzi, si manifestano più specialmente nella così detta questione sociale.

Alla questione sociale non può negarsi oramai il carattere di questione seria. Essa dunque ha diritto di esser discussa e dalla legge convenientemente risolta. Risolta non prorogata con mezzi termini o palliativi che si accettano negli utili e solo in acconto. Si fa questione di diritti non di interessi o di bisogni. Si discutano dunque questi diritti e, se coerenti a ragione, si riconoscano.

Oggi non si tratta più di parificazione nella condizione giuridica. Le antiche plebi non esistono più, e la condizione giuridica e in massima parte anche politica, è uguale per tutti. Ciò che divide oggi la società è la condizione economica dei cittadini e il punto saliente, e forse l'unico della questione sociale, è oggi il miglioramento economico dell'operaio.

Or questo scopo cui tende l'odierno movimento universale è evidentemente giusto, manifestamente santo, e meno di tutti potrebbe disconoscerlo l'età moderna che si caratterizza per lo spirito di carità esercitata sotto tutte le forme. Ma quando dalla sfera delle astrazioni si discende alla sua pratica attuazione sorgono, non imprevedute, difficoltà di tale natura che ben si può dire col Giusti:

E gl'inciampi che ci vedo

Non mi svogliono dal credo;

Temo degli apostoli.

Io non dico che quel timore che angustia mezzo secolo fa il nostro poeta civile debba tormentarci anche oggi; nè dico che anche nel moderno apostolato si trovino quei ciarlatani sul capo dei quali egli volen-

tieri tratteneva le forbici; ma dico che al moderno apostolato, certamente per eccesso di zelo, si debbono le esagerazioni e le esasperazioni della questione sociale.

Non si deve dimenticare 1° che anche le aspirazioni al benessere hanno i loro giusti confini oltre i quali *nequit consistere rectum*, e 2° che le questioni sociali non si risolvono con l'odio.

Il più grande riformatore dell'umana società a base di vera uguaglianza di tutti e a tutti gli effetti, pose a fondamento della sua dottrina il precetto: *Ama il prossimo tuo come te stesso*. Questo precetto non può dimenticare il popolo nostro che nel libro d'oro della sua sapienza antica scrisse la sentenza: *Chi semina odio raccoglie vendetta*.

Invece le masse operaie, strette dai bisogni della vita, ignare delle leggi che governano le condizioni sociali sopra e contro la volontà degli uomini, sono allucinate da promesse eccessive, sono commosse da affermazioni di esagerati diritti e, quel che è peggio, sono educate a vedere in chi soffre meno di loro un nemico da odiare. Dall'altra parte chi vede e teme in quei desiderata e in questi sentimenti un pericolo alla sua proprietà, nega sistematicamente, temendo che col concedere anche poco si dia ansa ad esigere di più.

Sorge così e si mantiene quell'antagonismo nel quale cova il pericolo costante del turbamento dell'ordine. È dunque naturale che la legge intervenga e del movimento operaio facendosi guida, non istruimento, conceda ciò che è umano e giusto concedere, neghi recisamente il di più.

« Ma per ciò fare », fu già scritto da un socialista, « non si deve procedere a base di odio di classe. La

« lotta oggi è fra la preminenza dell'individualismo e la
« insurrezione della collettività. Occorre porsi framezzo
« alle resistenze di quello e agli assalti di questa,
« ugualmente distanti dalle paure degli uni e dalle
« minacce degli altri. Il resto è vanità quando non
« è inganno ».

Parole d'oro che vorrei vedere scritte e sentir ripetute dovunque e sempre, a incoraggiamento degli uomini di buona fede, a istruzione delle masse, a confusione dei ciarlatani, se ve ne sono.

Non in altro modo che con leggi tenacemente propuguate e vinte lottò più di cento anni la plebe romana contro i patrizi allo scopo di raggiungere, come raggiunse, la sua parificazione giuridica. Ebbe i suoi tribuni con la legge Sacra, ne ebbe estese le facoltà con la Icilia, la nomina con la Publilia, la uguaglianza di tutte le leggi con la Terentilla coi decemviri, con le XII tavole; ebbe la estensione dei suoi diritti, la inviolabilità dei suoi tribuni, la maggiore autorità ai suoi comizi con le leggi Valerie Orazie, la validità dei suoi matrimoni coi patrizi con la legge Canuleia. Lottò per la distribuzione equa della proprietà, non della privata che rispettò sempre, ma del suolo pubblico, e l'ottenne a mezzo di leggi agrarie a cominciare dalla Cassia e proseguendo alla Icilia, alle Licinie Sestie fino a quelle dei Gracchi. Tutto questo movimento colossale iniziato con la secessione sul monte Sacro, che fu una emigrazione e non uno sciopero, si compì così con la persistenza e la calma degna di un popolo veramente grande ed eroico.

E sia dunque la legge che anche ai dì nostri guidi il movimento e risolva la questione. E dico

legge e non dico Governo. Governo è politica e la sociale non è questione politica. È questione di ordinato assetto sociale che si adatta a tutti i Governi e si impone a tutti i partiti.

Tra i quesiti che si presentano a risolvere viene primo quello della proprietà. Per ora timidamente, ma se ne pone pur troppo in dubbio la legittimità, per concludere alla sua ripartizione e alla conseguente uguaglianza economica di tutti. Ora queste non sono che utopie.

La proprietà, estrinsecazione dell'attività dell'uomo perchè frutto del suo lavoro, è legittima come la proprietà della stessa persona che l'ha prodotta. L'operaio non permetterà che si contesti la sua proprietà sull'istrumento che si è fabbricato, sulle cose fatte con esso e sul danaro che ne ha ricavato vendendole; come non quella dei figli suoi ai quali trasmise ciò che produsse e non consumò. E dunque non può contestare la legittimità delle proprietà altrui, siano pur grandi, che non ebbero origine diversa.

Se la natura ha posto negli uomini diverse condizioni di forza, di attitudini, di ingegno, è evidente che anche il lavoro dovrà esserne più o meno utile e produttivo; e sarebbe ingiusto che chi lavora più e meglio dovesse cedere ciò che produce a chi lavora meno e male. La diversa condizione economica tra gli uomini è dunque inevitabile perchè ha ragione nella stessa natura umana.

Va insieme con questa utopia la invocata proprietà collettiva del suolo. Questa forma di proprietà

del suolo non è nuova in Italia. Frutto della conquista, e però di carattere pubblico al tempo dell'Impero, rimase in eredità ai Comuni italiani nel sorgere loro maraviglioso. Ma essa è scomparsa da secoli e sono scomparse pur anche le poche tracce che vi rimanevano sotto le forme di servitù ed usi civici. Essa fu riconosciuta ostile alla cultura e però alla ricchezza e al lavoro che la produce, e la sua abolizione fu salutata in tutti i paesi come segno ed effetto di civiltà e di progresso. Sarebbe dunque contraria al progresso e alla civiltà la sua restaurazione.

Quello che merita studio ed esame per il legislatore è la base giuridica delle relazioni tra l'operaio e chi conduce l'opera sua, voglio dire il contratto di lavoro.

L'operaio, come tutti gli uomini, ha diritto di migliorare la propria condizione ed anche di ricavare dal suo lavoro qualche cosa di più di quanto può occorrere a soddisfare le necessità puramente materiali della vita. Non vi può essere anima ben fatta che neghi all'operaio la realizzazione di queste legittime aspirazioni. Ma i mezzi per raggiungere questo scopo non devono rovesciarsi a carico di altri cittadini non meno meritevoli di protezione.

Si tolga alla condizione dell'operaio tutto ciò che può ricordare o somigliare lo schiavo, il servo della gleba; si rialzi la sua dignità, si reprimano le crudeltà e le ingordigie del proprietario ove ne esistano, se ne faccia un uomo economicamente libero come lo è giuridicamente, ma non se ne faccia a sua volta un tiranno. Questo non sarebbe progresso, ma esa-

gerazione più dannosa dello stesso male che si vuole evitare, e spetta alla legge provvedere a che ciò non avvenga.

L'uomo eminente che presiede alle cose della giustizia ha veduto la necessità del momento, ed ha disposto che si studi il problema e si proponcano opportune disposizioni sul contratto di lavoro, sia esso agricolo o industriale; ed è da ritenere che gli uomini competenti che vi attendono trovino la nota che suoni giusta per tutti nell'interesse della umanità.

Quanto al contratto agricolo un voto solo è da fare ed è che si faciliti, si favorisca, si ecciti con tutti i mezzi il sistema della colonia toscana, che risolve in questa parte il problema sociale nei termini più favorevoli all'operaio. Ivi il colono è agiato e tranquillo, e bene può dirsi a questo proposito,

Perchè non è tutta Toscana il mondo?

Che se questo non può essere almeno per ora, si provveda pure alla sorte infelice degli operai agricoli, cominciando, come già siamo sulla via, dallo impedire che trovino negli stessi alimenti il germe della infermità e la causa della morte. Ma la passione del bene pel colono non si vuol convertire in odio per il proprietario.

Si abbandoni il concetto che il proprietario del suolo, sol perchè tale, sia ricco. Le espropriazioni infinite della proprietà fondiaria provano il contrario. Il vero è che non si coltiva senza capitale. E quando questo manca mancano le rendite, e sono due a sof-

frirne, il proprietario non meno del colono. E dunque, procurare la rovina del proprietario perchè il colono non soffra, sarebbe ingiusto e crudele.

Quanto al contratto di lavoro industriale, molto avremo progredito se si troverà modo a che l'operaio, finchè è possibile, assuma direttamente il lavoro.

Il guadagno dell'appaltatore si forma a spese del committente e dell'operaio e più di questo che di quello. E dunque più questo che quello se ne avvantaggerà eliminandolo.

Si dettino delle norme generali per tutti i contratti di lavoro, più specialmente intese a garantire l'operaio contro chi volesse abusare delle sue necessità per estorcere patti leonini. Ma si mantenga anche in questi, come vige in tutti i contratti, la regola di diritto, che nella esecuzione la condizione dei contraenti deve essere uguale, e l'uguaglianza religiosamente rispettata.

Che se nel contratto di lavoro non dovesse regnare questa uguaglianza, se si credesse conveniente introdurre nel diritto una forma nuova e più grave di contratto claudicante nella esecuzione, poco bene sarebbe da sperarne per l'avvenire economico del paese. L'apologo di Menenio Agrippa troverebbe anche oggi i suoi termini di applicazione.

Tuttociò quanto allo scopo del movimento operaio.

Quanto ai mezzi adoperati occorrerà affrontare la grave questione dello sciopero. Sì, affrontarla e risolverla; perchè nessuna questione che interessa la convivenza può la legge evitare o dissimulare.

Le leggi penali non puniscono lo sciopero; esso dunque è permesso, ed è questa una solenne e civile proclamazione della libertà del lavoro fatta già in uno di quei codici italiani che oramai possono chiamarsi antichi.

Ma di fronte alla imponenza e alla generalità che assume oramai questo fatto sociale, imponenza e generalità che le leggi anche vigenti non sognarono neppure; quando si vede che come oggi si organizza, lo sciopero può compromettere un pubblico servizio e impedire la soddisfazione delle necessità d'interi popoli, sorge la opportunità che se ne faccia dal legislatore un esame più accurato perchè anche lo sciopero si muova e si sviluppi nella cerchia della legalità.

Certo l'uomo è libero di lavorare o di non lavorare e di imporre per il suo lavoro le condizioni e la retribuzione che egli crede proporzionate alla sua importanza.

Ma perchè il fatto rimanga impunito deve essere inteso ad ottenere un miglioramento delle condizioni del lavoro. Finchè si mira a questo scopo si resta nel campo della libertà del lavoro e quella violenza morale che una parte subisce si giustifica con la libertà che deve avere ciascuno di migliorare le sue condizioni.

Ma quando lo scopo cambia e lo sciopero mira, per esempio, ad impedire licenziamenti, o ad imporre riammissioni al lavoro, sorge la questione: se questo sciopero meriti il favore della legge, o se non piuttosto rientri in quella specie di violenze usate contro taluno a mezzo di minacce per costringerlo a fare

od omettere ciò che egli vorrebbe omettere o fare, violenze che il Codice penale contempla.

Lo sciopero è libero ed è necessario che sia così. Ma ci sono certi lavori per i quali la ingiustificata cessazione costituisce un delitto. Parlo degli arruolamenti della gente di mare in equipaggi mercantili. Sorge dunque anche qui la questione: se la diserzione punibile in un uomo solo diventi lecita a molti. Che se lecita deve essere si abroghino le disposizioni del Codice che quelle diserzioni punisce, non essendovi scandalo più grave di una legge vigente non eseguita.

Lo sciopero è libero ed è conveniente che così sia. Ma lo sciopero diventa punibile quando si usa violenza o minaccia per indurre alla cessazione dal lavoro chi altrimenti avrebbe lavorato. Date le proporzioni che assumono gli scioperi oggidì, sorge e si impone il quesito: è egli possibile che gli operai che cessano dal lavoro a migliaia, agiscano tutti per impulso di spontanea volontà, e non ve ne sia nessuno che si induca a scioperare intimidito dalle minacce degli altri operai? E se questo apparisce impossibile, non è il caso di vedere se anche la libertà di questi così coartati meriti la protezione della legge, e di trovar modo di garantire la manifestazione libera dei loro intendimenti senza incorrere nella indignazione dei compagni? Non è forse accaduto che chiamati gli scioperanti a manifestare in forma segreta il loro voto sullo sciopero, la grande maggioranza lo ha rinnegato?

Insomma libertà per tutti, per chi vuole lo sciopero e per chi non lo vuole; e la legge come riconosce la libertà di chi non vuol lavorare deve anche

proteggere la libertà vera di chi vuol lavorare, e non permettere che i soliti quattro si impongano ai non meno soliti duecento, gli uni e gli altri così bene dal nostro poeta qualificati.

Tra le caratteristiche dell'età che corre, insieme alla carità e alla beneficenza sotto tutte le forme, si manifesta la indulgenza verso gli sventurati che offesero la società con azioni delittuose. Anche questo è progresso.

Con le pene più miti, con le frequenti manifestazioni della clemenza sovrana che così bene impersona la delicatezza dei sentimenti del suo popolo, coi provvedimenti legislativi intesi a rendere meno dura la condizione dei condannati e dei liberati dalla pena, son segni manifesti di questo sentimento che onora la società, anche le forme della procedura intesa allo accertamento dei reati e alla scoperta degli autori; forme civili ed umane di fronte a quelle vigenti in età neppure molto remote.

Ma anche questo non basta; ed uomini eminenti, convocati dal Guardasigilli e ispirati dal nobile desiderio di provvedere alla dignità e libertà umana, inviolabili e sacre, hanno proposto un complesso di disposizioni per le quali il sistema procedurale penale dovrebbe avere ulteriore progresso ed andare perfezionandosi.

Importanti le riforme proposte e le ragioni sulle quali si fondano; gravi non meno le obiezioni che ad alcune si oppongono da molti colleghi giudiziari opportunamente interpellati; alto e supremamente delicato sarà quindi l'ufficio di chi dovrà decidere il nobile conflitto.

Ma intanto sia permessa a me pure una parola su qualcuno dei concetti fondamentali che hanno guidato ad alcune proposte. Secondo a me pare, muovono esse da tre principî che non sembrano accettabili senza riserve, e cioè: la sfiducia nel magistrato inquirente o giudicante, l'esagerata presunzione di innocenza dell'imputato, la parificazione del giudizio penale al giudizio civile anche nel periodo istruttorio.

Or queste che sono tra le idee fondamentali della riforma, costituiscono appunto, a mio avviso, quella tale esagerazione che così facilmente accompagna ogni specie di progresso.

Si vuole circondato il giudice istruttore e in tutto il periodo della istruzione del processo, dalla vigilanza e dal contraddittorio dell'imputato; si vogliono nei giudizi di assise aboliti i due riassunti dell'atto di accusa e del dibattimento per parte del presidente. Par che si abbia sfiducia dell'istruttore e del presidente e si tema non pregiudichino gli interessi dell'imputato a scapito della giustizia.

Un sentimento di questa fatta non sarebbe confessabile. Bisogna molto diffidare di sè medesimi nella scelta dei magistrati a certi uffici di speciale importanza, ma, nominati, molto bisogna deferire alla loro coscienza e rettitudine. Sarebbe contraddizione troppo stridente la nomina e la sfiducia completa che l'accompagnasse.

Ugualmente esagerata è la presunzione di innocenza dell'imputato, presunzione che traspare da molte proposte della riforma. La presunzione di innocenza deve accompagnare il cittadino fino a che

non è imputato di un delitto. Ma quando indizi necessariamente gravi si raccolgono contro di lui e lo accusano, questa presunzione cade, deve cadere perchè sarebbe eminentemente ingiusto e contraddittorio che si interrogasse, si carcerasse, si mandasse al pubblico giudizio per rispondere di un delitto un cittadino che si presume innocente. Si faccia pure a meno di presunzioni in un senso o nell' altro, si dica pure che l' imputato non si presume reo, è questione di parole. L' imputato contro cui esistono tali gravi indizi di reità da reclamarne l' interrogatorio, l' arresto, l' invio al giudizio è nella condizione di doversi giustificare. E se deve giustificarsi non si può presumere innocente. Mutare questa condizione di cose equivale a sconvolgere tutto lo scopo della istruttoria e forse il fondamento stesso della giustizia punitiva e del magistero penale.

Il contraddittorio continuo fin dal principio dell' istruttoria tra la difesa dell' imputato e il pubblico ministero, le notificazioni delle ordinanze istruttorie, il diritto in ambedue alle opposizioni o agli appelli, dimostrano che il pensiero che ha presieduto alle proposte è stata l' uguaglianza perfetta di quelle che sembrano parti in causa, precisamente come nei giudizi civili.

Or questo concetto è errato. Non vi può essere uguaglianza di diritti tra il pubblico ministero e il difensore perchè non v' è uguaglianza di diritti tra la società e l' imputato che rispettivamente rappresentano. La società con l' esercizio del magistero penale e il pubblico ministero che la rappresenta, non chiedono riparazione del danno prodotto dal delitto.

Chiedono la punizione del colpevole per tutelare il diritto della società alla sua sicurezza che il delitto ha turbata o minacciata.

Qui sono dunque in giuoco le ragioni supreme del pubblico interesse alle quali, nei limiti del necessario, devono cedere, come cedono sempre ed in ogni caso, le ragioni dell'interesse e sia pure del diritto del privato. Esulano dunque per natura stessa della materia i criteri del giudizio civile nel quale sono di fronte due persone con diritti e in posizione giuridica perfettamente uguali. Se l'interesse superiore dell'ordine e della tutela della società, turbati da un delitto esige che il cittadino perda la propria libertà, è inutile dolersene. È una necessità sociale: deve perderla. E sia pure che in seguito si provi che egli era innocente; sarà l'effetto di un errore pur troppo inseparabile dalla natura dell'uomo; ma non servirà a giustificare una parificazione di procedura quando non ricorre parità di diritti e di condizioni.

Che poi non possa ricorrere tale parificazione lo si rileva dalle stesse proposte di riforma. Si vuole che l'imputato abbia il diritto di non rispondere all'interrogatorio e sui fatti che gli si contestano; anzi il giudice deve avvertirlo esplicitamente di questo suo diritto. Ciò significa che la mancanza di risposte non deve fornire argomento contro di lui.

Ma nel giudizio civile dove esiste lo istituto dell'interrogatorio, vige, la regola opposta, che cioè la mancanza di risposte ai fatti contestati, vale confessione della verità di essi fatti, tanto da fondarvi sopra la sentenza di condanna. Io non dico che debba arrivarsi fino alla applicazione di questo principio,

appunto perchè non vedo e non ammetto parificazione delle due istruttorie; ma riconoscere il diritto di non rispondere tanto che non si possa dalle negare risposte concludere alla consistenza degli indizi contestati, vale disconoscere uno dei cardini fondamentali della istruttoria penale, l'obbligo cioè dell'imputato di scolarsi dall'accusa e dalle prove che la sostengono.

Sono dunque, o a me paiono, esagerazioni, mosse certamente da grande e sincero desiderio di libertà e intese a raggiungere anche negli istituti giuridici quell'ideale di perfezione alla quale mira appunto il progresso. Ma prima di tutto e soprattutto occorre che il desiderio del bene non degeneri in *passione* del bene e che, come tutte le altre passioni non veli l'intelletto. Prima di tutto e soprattutto occorre pensare che progredire non significa distruggere ma migliorare e che malamente si servirebbe al bisogno umano del progresso se si rendesse impossibile o sommamente difficile la ricerca e la scoperta dei reati con ammettere che vi partecipi lo stesso imputato a mezzo del suo difensore. Prima di tutto e soprattutto occorre tenere presente lo avvertimento che per tutte le azioni umane fu scritto: *Ne quid nimis*.

Se il diritto e per esso la legge che lo forma debbono seguire e dirigere, sanzionare e infrenare il progresso, che sarà della giurisprudenza e del magistrato?

Si parlò talvolta di giurisprudenza ossia di giustizia *progressiva* e vari furono i giudizi su la possibilità di questa forma di giustizia. La giustizia può, anzi

deve essere progressiva nel senso che il magistrato che la fa applica la legge, la quale segue e sanziona il progresso. Potrà essere progressiva anche nel senso che quando per applicarla occorra interpretare la legge, il magistrato deve ricercarne lo spirito, il quale non può non esser consono ai postulati e alle aspirazioni del progresso.

La difficoltà starà tutta nel distinguere ciò che è vero progresso che la legge abbia voluto consacrare, da ciò che è la sua esagerazione che la legge non può aver voluto. E qui si parrà la nobiltà e la difficoltà dell'ufficio suo. La legge parla per l'organo delle sentenze dei magistrati, i quali possono anche annullarla o volgerla in peggio, male applicandola. E di questa, che è la più grave delle esagerazioni del progresso, non mancano gli esempi ripetuti e recenti.

Di paro col progresso della giurisprudenza deve andare quello della magistratura; progresso che deve realizzarsi nei suoi ordinamenti in quanto si vogliano più conformi ai bisogni dell'età presente e del cresciuto e ognor crescente movimento delle idee e degli affari. E qui la lotta delle opinioni, la vivacità della discussione e lo incalzare degli argomenti sono all'altezza della importante questione.

Il giudice unico sopra i molti che concorrono a decidere una causa, ha le maggiori simpatie. A che, si domanda, tanti giudici a pronunziarla quando chi fa la sentenza è uno solo? Sarà poi vero che la causa si studi largamente e da tutti, tanto che ciascuno vi porti il contributo della sua opinione veramente mo-

tivata? E quando ciò avvenga, sarà sempre vero che l'opinione che ne risulta prevalente sia la vera e giuridica? Non sarebbe miglior consiglio risparmiare per tanti giudici il tempo che spendono alla discussione di tante cause che altri deve decidere, perchè ne resti loro di più per studiare meglio la propria?

Sono quesiti gravi ai quali non è facile rispondere.

E la scissura delle opinioni e la discussione si accendono oggi più forti sull'istituto della Cassazione. Non parlo delle opinioni che si vanno formando e manifestando a base di cause vinte o perdute. Parlo della discussione alta, serena, intesa al bene sinceramente voluto del paese e della magistratura.

La Cassazione, si dice, ha fatto il suo tempo. Oggi occorre giustizia spedita che la Cassazione coi suoi rinvii e col conseguente prolungamento indefinito dei giudizi, non può dare; giustizia spedita che può dare invece l'istituto della terza istanza che tronca il giudizio alle due sentenze conformi. Il diritto, si aggiunge, è inseparabile dal fatto e come in certi verdeti dei giurati fa capolino l'influenza del Codice penale, così nelle sentenze dei giudici che dovrebbero essere del solo diritto, traspare non di rado l'influenza del fatto in certe censure di motivazione mancata o contraddittoria. E si rincalza che le desiderate regole di diritto che dovrebbero essere immutabili non rade volte mutano col mutare di giurisprudenza.

Si replica in contrario che anche con la Cassazione, se guidata da mano sicura e da mente sagace, può farsi molto lavoro e giustizia spedita; e ne soc-

corre l'esempio di quest'anno con le vostre 10335 sentenze delle quali 1308 civili, quasi il doppio del precedente, rimanendo pendenti in tutto 2595 ricorsi, appena sufficienti al lavoro ordinario. E si aggiunge che le norme di diritto fissate da una autorità indiscutibile son necessarie a guida e regola della retta intelligenza delle leggi. Ma si ribatte che sia pur grande ed ammirevole il lavoro, le 361 cassazioni pronunziate con rinvio, riaccendono altrettanti giudizi che la terza istanza avrebbe risparmiati; e che è vano invocare norme ed autorità indiscutibili quando molte volte è la Cassazione che discute sè stessa. Gravi anche in questo dibattito le argomentazioni opposte, e alto e di suprema importanza il compito di chi deve risolverlo.

Ma comunque si risolva, sia il giudice unico o multiplo, resti la Cassazione come fan desiderare l'altissimo scopo e le splendide sue tradizioni, o venga la terza istanza, come possono desiderare i novatori, quello che interessa è che sia mantenuta nel pubblico l'opinione della indipendenza dei nostri magistrati.

Ogni uomo nella parte morale della sua vita vive dell'onorabilità sua. Questo patrimonio dell'onore che possediamo nella mente dei nostri concittadini, prezioso per tutti, è il sangue, è la vita stessa pei magistrati.

Una Magistratura indipendente, quando non avesse piena e completa la riputazione di questa sua indipendenza, fallirebbe allo scopo.

È puerile la olimpica indifferenza che si vuole ostentare. Il magistrato non può essere indifferente

neppure al semplice dubbio contro di lui. Ed è poi storicamente sbagliata la sentenza assiomatica che si suol trarre per lui dal paragone colla moglie di Cesare. Cesare non dispregiò i sospetti contro Pompea. Anzi unicamente perchè sospettata e per la ragione che la moglie di Cesare non doveva essere sospettata, la ripudiò e la scacciò.

Il paragone dunque quando corresse porterebbe a ben altra conclusione.

Il popolo grosso e anche il non grosso, crede alle influenze specialmente politiche; ci crede tanto che non lascia occasione per impegnarle.

Con questa opinione, non importa se vera o falsa, ma generale e radicata, nulla di più naturale che si credano efficaci le influenze, specialmente politiche, anche nelle aule dei tribunali. E si noti che parlo di influenze, non di pressioni; chè tutti sanno le pressioni autoritarie non essere possibili nè, ad ogni modo, temibili.

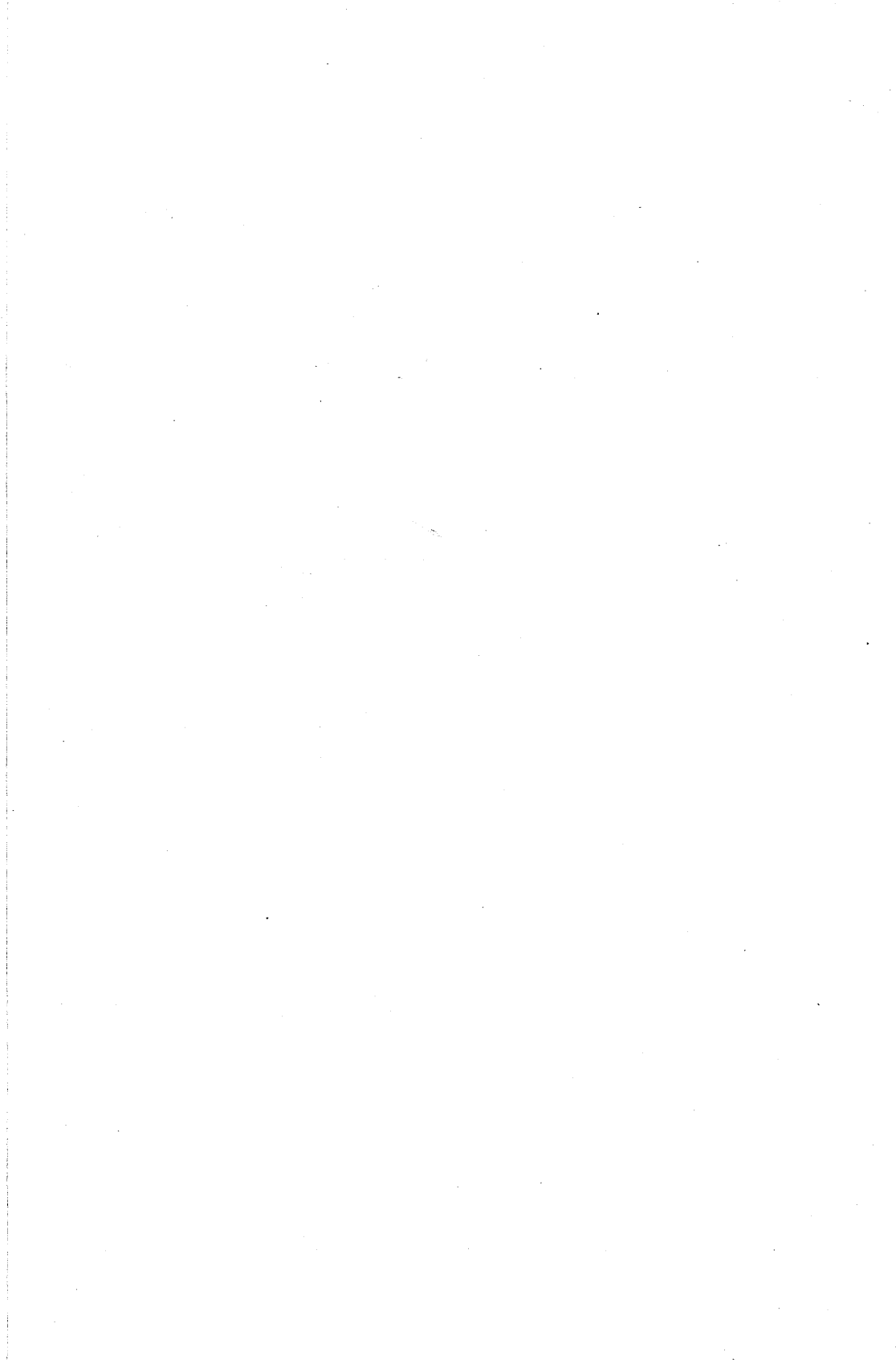
Or da questa iattura che coglie i nostri magistrati nella pubblica estimazione è necessario che siano liberati, senza di che qualunque ordinamento difetterebbe dalla radice.

Ma su questo come su molti altri bisogni della Magistratura nostra è da far sicuro assegnamento nell'opera illuminata e sapiente di colui che ne regge le sorti. Si parla e si spera che egli attenda a preparare proposte di riforme dei nostri istituti per meglio indirizzarli al conseguimento del duplice scopo cui deve mirare ogni bene inteso sistema giudiziario, di una giustizia cioè, illuminata e sollecita. Per la rettitudine del suo carattere unanimemente ammirata,

per la sua competenza e per l'affetto che porta agli istituti nostri, è da augurare che queste riforme possano attuarsi nell'interesse del paese e della Magistratura, per modo che, come fu anche in alcuni degli antichi Stati sotto il regime assoluto, la Magistratura nostra seguiti ad essere il vanto della Nazione nel regime bene augurato della libertà.

Con questo augurio e con questa speranza Eccellentissimo signor Presidente, io vi chiedo che vogliate in nome del Re, dichiarare aperto il novello anno giudiziario.

PROSPETTI STATISTICI SOMMARI



PARTE PRIMA — *Affari civili.*

Affari di competenza ordinaria, comuni a tutte le Corti di Cassazione:

pendenti alla fine dell'anno 1900	N.	394
pervenuti nell'anno 1901	»	396
Totale a carico.	N.	<u>790</u>

Esauriti:

per rinunzia	N.	58
per dichiarazione di cessata materia a contendere	»	2
per dichiarazione d' inammissibilità	»	11
con rigetto	»	319
con cassazione intera o parziale della sentenza denunziata. »		<u>187</u>
Totale dei ricorsi esauriti	N.	<u>577</u>

N. 3 sentenze ordinarono l'integrazione del giudizio.

» 576 sentenze decisero N. 577 ricorsi.

» 281 controricorsi.

Pendenti alla fine del 1901 N. 213

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N.	72
» 15 »	»	166
» 20 »	»	296
» un mese	»	20
dopo un mese	»	<u>22</u>

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	61
da più di tre mesi a sei mesi	»	153
da più di sei mesi ad un anno	»	282
da un anno a due	»	58
da due a tre anni	»	12
oltre tre anni	»	<u>11</u>

Affari di competenza speciale della Cassazione di Roma:

pendenti alla fine dell'anno 1900	N.	198
pervenuti nell'anno 1901	»	264
Totale a carico.	N.	<u>462</u>

Esauriti:

per rinunzia.	N.	33
per dichiarazione di cessata materia a contendere	»	4
per dichiarazione d' inammissibilità (1)	»	24
con cassazione intera o parziale della sentenza denunziata		
con rinvio.	»	144
con cassazione senza rinvio.	»	1
con rinvio alle Sezioni Unite	»	2
con rigetto (2)	»	<u>155</u>
Totale dei ricorsi esauriti	N.	<u>363</u>

N. 3 sentenze ordinarono l'integrazione del giudizio.

» 348 sentenze decisero N. 363 ricorsi.

» 153 controricorsi.

Pendenti alla fine del 1901. . . N. 99

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in stato di decisione:

entro 8 giorni.	N.	56
» 15 »	»	104
» 20 »	»	172
» un mese.	»	15
dopo un mese.	»	1

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi.	N.	132
da più di tre a sei mesi.	»	152
da più di sei mesi a un anno	»	68
da un anno a due.	»	11
da due a tre anni.	»	»
oltre tre anni	»	»

(1) Uno dei quali su domanda di cui all'art. 786 C. P. C. contro il Presidente del Tribunale di Catania.

(2) Uno dei quali su domanda di cui all'art. 786 C. P. C. contro i Magistrati della Corte di Cassazione di Firenze.

Ricorsi alle Sezioni Unite in materia di competenza e di conflitto:

pendenti alla fine dell'anno 1900.	N.	189
pervenuti nell'anno 1901	»	251
Totale a carico.	N.	<u>440</u>

Esauriti:

con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria	N.	47
» d'incompetenza	»	70
» di competenza della Sezione civile.	»	47
» delle Sezioni Unite	»	2
» della Cassazione territoriale	»	67
con rinunzia.	»	14
con dichiarazione di cessata materia a contendere	»	1
» di inammissibilità	»	4
con rigetto	»	48
con cassazione con rinvio	»	24
» senza rinvio	»	13
» ai sensi dell'art. 547 C. P. C.	»	6
Totale dei ricorsi esauriti	N.	<u>343</u>

N. 343 sentenze decisero N. 343 ricorsi.

Pendenti alla fine del 1901. N. 97

RIASSUNTO.

Sentenze ordinarie.	N.	576
» di competenza speciale	»	348
» a Sezioni Unite	»	343
Totale	N.	<u>1267</u>

PARTE SECONDA. — *Affari penali.*

**Statistica della Prima Sezione penale dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1901.**

Ricorsi:

pendenti al 1° gennaio 1901	N.	644
pervenuti a tutto il 31 dicembre 1901	»	<u>3783</u>
		4427

**Ricorsi esauriti a tutto dicembre senza
discussione dei motivi:**

per recesso dal ricorso	N.	73
per estinzione dell' azione penale	»	673
per inammissibilità	»	<u>857</u>
		1603

Ricorsi con discussione dei motivi:

contro sentenze di Pretori	- rigetti. . .	N.	234
»	»	- annullamenti	» 56
» Tribunali	- rigetti. . .	»	142
»	»	- annullamenti	» 41
» Corti d'appello	- rigetti. . .	»	117
»	»	- annullamenti	» 36
» Sezioni d'accusa	- rigetti. . .	»	56
»	»	- annullamenti	» 35
» Corti d'assise	- rigetti. . .	»	1222
»	»	- annullamenti	» <u>96</u>
			2035
Totale	(1)	N.	<u>3638</u>
Pendenti al 1° gennaio 1902	(2)	N.	<u>789</u>

(1) Equivalenti a N. 2850 processi.

(2) Equivalenti a N. 630 processi.

Durata del giudizio della sentenza denunziata:

non oltre tre mesi	N.	1570
da tre mesi a sei mesi	»	1264
da sei mesi ad un anno	»	15
oltre un anno	»	1
Totale	N.	<u>2850</u>

Conflitti e designazione di Magistrati:

pendenti al 1° gennaio 1901	N.	11
pervenuti a tutto dicembre 1901	»	242
Totale	N.	<u>253</u>
decisi nell'anno 1901.	»	<u>246</u>
pendenti al 1° gennaio 1902	N.	<u>7</u>

Revisioni:

pendenti al 1° gennaio 1901	N.	»
pervenute e decise nell'anno 1901	»	3

Rimessioni:

pendenti al 1° gennaio 1901	N.	»
pervenute a tutto dicembre 1901	»	49
Totale	N.	<u>49</u>
decise nell'anno 1901	»	<u>47</u>
pendenti al 1° gennaio 1902	N.	<u>2</u>
Cassazioni nell'interesse della legge nell'anno 1901	N.	19
Processi a Sezioni Unite decisi nel 1901	»	5
Pendenti al 1° gennaio 1902	»	1

Statistica dei procedimenti esauriti dalla Seconda Sezione penale durante l'anno 1901.

Procedimenti:

pendenti al 1° gennaio 1901. N.	969	con ricorsi 1099
pervenuti a tutto il 31 dicembre 1901 »	6490	6603
Totale N.	7459	7702
esauriti durante l'anno 1901 »	6177	6305
pendenti al 1° gennaio 1902. N.	1282	1397

Procedimenti esauriti senza discussione dei motivi:

per recesso del ricorso. N.	188
per estinzione dell'azione penale »	205
per inammissibilità del ricorso (1) »	2914

3307

Procedimenti esauriti con discussione dei motivi:

contro sentenze dei Pretori	- rigetti . . N.	39
»	» - annullamenti »	7
» Tribunali	- rigetti . . »	875
»	» - annullamenti »	104
» Corti	- rigetti . . »	1661
»	» - annullamenti »	170

2856

A riportarsi . . . N. 6163

(1) In questo numero si comprendono 65 cause in cui vi fu discussione sul merito del ricorso, cioè veri e propri casi di inammissibilità, mentre tutte le altre cause definite senza discussione dei motivi riflettono casi di decadenza del ricorso per inosservanza delle formalità che devono accompagnare la domanda di cassazione.

Riporto . . . N. 6163

Annullamenti:

pronunziati nell'interesse della legge (art. 684	
C. P. P.).	N. 12
pronunziati per giudizi di revisione (art. 688,	
689, 690, 691 C. P. P.) »	2
	<u>14</u>
Totale	N. <u>6177</u>

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre i tre mesi	N. 3262
da tre a sei mesi »	2398
da sei mesi ad un anno »	491
da più di un anno »	26
	<u>6177</u>
Totale	N. <u>6177</u>

Sentenze pronunziate:

definitive	N. 6177
preparatorie e incidentali »	34
	<u>6211</u>
Totale	N. <u>6211</u>